



COMUNE DI CASNIGO

Provincia di Bergamo

Via Raimondo Ruggeri 38 - C.A.P. 24020 - tel. 035740259 - fax 035740069

Casnigo, 4 maggio 2015

Ordinanza Sindacale n. 22

IL SINDACO

PRESO ATTO della comunicazione pervenuta all'ente in data 23.3.2015, prot. 6748, da parte del Dipartimento delle Dipendenze dell'ASL di Bergamo, dalla quale risultano dati preoccupanti sul fenomeno del gioco d'azzardo per la realtà della Provincia di Bergamo, con particolare riferimento al territorio dell'Ambito Territoriale della Bassa Valle Seriana.

L'ASL di Bergamo, all'interno della propria articolata analisi del fenomeno, stima la presenza sul territorio provinciale di n. 434.073 giocatori d'azzardo in età compresa fra i 18 e i 74 anni, di cui fra i 14.065 e i 42.083 classificabili come giocatori problematici, e, fra i 5.537 e i 24.364 classificabili come giocatori patologici e stima la presenza sul territorio dell'Ambito della Bassa Valle Seriana di n. 38.777 giocatori d'azzardo in età compresa fra i 18 e i 74 anni, di cui fra i 1.262 e i 3.775 classificabili come giocatori problematici, e, fra i 497 e i 2.186 classificabili come giocatori patologici;

CONSIDERATO che il gioco d'azzardo patologico è ormai qualificato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, a tutti gli effetti, quale "dipendenza" e consiste in frequenti e ripetuti episodi di gioco che arrivano a dominare la vita dell'individuo a scapito della vita sociale, professionale, materiale, dei valori e degli impegni personali e familiari; coloro che soffrono di questo disturbo possono mettere i loro posti di lavoro a rischio, indebitarsi in maniera ingente, trovarsi ad infrangere la legge per ottenere denaro;

VISTO l'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 dove si indica che il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo; il Comune quindi può adottare provvedimenti non solo a tutela della salute pubblica, ma anche, più in generale, del benessere individuale e collettivo della popolazione locale;

VERIFICATO pertanto che rientra fra i compiti e le funzioni del Comune instaurare un sistema di prevenzione sociale e contribuire, per quanto possibile, al contrasto dei fenomeni di patologia connessi al gioco compulsivo anche attraverso interventi volti a regolare e limitare l'accesso alle apparecchiature di gioco, soprattutto per tutelare i soggetti ritenuti psicologicamente più vulnerabili e quindi maggiormente esposti alla suggestione della possibilità di conseguire vincite e facili guadagni;

DATO ATTO che si rinviene l'utilità di disciplinare gli orari di utilizzo degli apparecchi da intrattenimento anche nell'ottica di contrastare l'insorgere di abitudini collegate alle frequentazioni degli studenti con particolare riferimento all'orario di apertura delle sale giochi e di accesso agli apparecchi da intrattenimento nei pubblici esercizi;

TENUTO conto del fatto che la moltiplicazione incontrollata delle possibilità di accesso al gioco a denaro costituisce di per sé un aumento del rischio di diffusione dei fenomeni di dipendenza, con le note conseguenze pregiudizievoli sia nella sfera personale e familiare degli individui (anche di minore età) che a carico dei servizi sociali comunali chiamati ad intervenire per fronteggiare situazioni di disagio connesse alle ludopatie;

VISTO l'art. 50, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, che recita: *"Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti."*;

TENUTO CONTO delle recenti unanime pronunce giurisprudenziali secondo le quali il regime di liberalizzazione degli orari delle attività commerciali e di somministrazione non preclude all'Amministrazione comunale la possibilità di esercitare, a termini dell'art. 50 comma 7 del TUEL, il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale e salute (Cons. Stato sent. n. 3271/2014, sent. n. 3845/2014, sent. n. 1860/2014; Cons. Stato ordinanza caut. n. 1580 del 21.11.2014; Tar Brescia Sez. Seconda sent. n. 293/2015);

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 220 del 18.7.2014 con la quale i giudici hanno ritenuto plausibile le interpretazioni giurisprudenziali sopra richiamate affermando che: *"è stato riconosciuto che, in forza della generale previsione dell'art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000, il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano state installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale"*;

VISTA la L.R. 8/2013, in particolare ove individua disposizioni finalizzate alla prevenzione ed al contrasto di forme di dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché al trattamento ed al recupero delle persone che ne sono affette e al supporto delle loro famiglie;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 29.4.2015 con la quale sono state approvate le linee di indirizzo per la disciplina degli orari per l'esercizio delle attività del gioco lecito sul territorio comunale;

DATO ATTO che il gioco d'azzardo e di fortuna comprese le lotterie, le scommesse e le attività delle case da gioco, nonché le reti di acquisizione di gettito, rientrano negli "altri servizi esclusi" di cui all'art. 7 lettera d) del d.lgs. 59/2010 (relativo anche alla liberalizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali) e pertanto detto decreto non si applica alle fattispecie oggetto del presente atto (ord. Cons. Stato, sez. V, n. 2712 del 15.7.2013);

VISTO l'art. 118 della Costituzione;

VALUTATO quindi opportuno intervenire sugli orari di esercizio delle sale giochi autorizzate ai sensi dell'art. 86 TULPS nonché limitare il funzionamento delle apparecchiature con vincita in denaro di cui all'art. 110, comma 6, TULPS installate negli esercizi autorizzati ex art. 86 e 88 del R.D. n. 773/193, al fine di ridurre la possibilità di accesso agli stessi con particolare riferimento agli orari di uscita delle scuole e al tempo libero delle fasce più fragili della cittadinanza (giovani ed anziani);

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto comunicato dal Dipartimento delle Dipendenze dell'ASL di Bergamo con la citata nota del 23.3.2015, di dover disciplinare gli orari di esercizio delle sale giochi (ex art. 86 TULPS) e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro collocati in altre tipologie di esercizi (commerciali, locali o punti di offerta del gioco) ex art. 86 e 88 del TULPS;

ORDINA

di stabilire la disciplina in materia di orari di esercizio delle sale giochi (art. 86 TULPS) e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro (artt. 86 e 88 TULPS) così come di seguito:

- 1) **ORARI DI ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI AUTORIZZATE EX ART. 86 TULPS**
L'orario di esercizio è fissato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 18.00 alle ore 23.00 di tutti i giorni, festivi compresi.

- 2) **ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI DI INTRATTENIMENTO E SVAGO CON VINCITA IN DENARO, DI CUI ALL'ART. 110, COMMA 6, DEL TULPS, R.D. 773/1931, COLLOCATI IN ALTRE TIPOLOGIE DI ESERCIZI (commerciali, locali o punti vendita del gioco)**
 - a. Autorizzati ex art. 86 TULPS (bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, ricevitorie lotto, esercizi commerciali, ecc.)
 - b. Autorizzati ex art. 88 TULPS (agenzie di scommesse, negozi di gioco, sale bingo, negozi dediti esclusivamente al gioco, ecc.)**L'orario massimo di funzionamento degli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 TULPS collocati all'interno degli esercizi indicati, è fissato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e alle ore 18.00 alle ore 23.00, di tutti i giorni, festivi compresi.**

VISTI i pareri allegati espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

DISPONE

Le violazioni alle disposizioni e prescrizioni del presente provvedimento saranno punite con applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi dell'art. 7bis del d.lgs. 267/2000.

La presente ordinanza sarà pubblicata per giorni 15 all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune; sarà efficace dal giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio e resa nota al pubblico attraverso i media locali e a mezzo stampa locale.

INFORMA

- Che la Polizia Locale curerà l'applicazione del presente provvedimento.
- Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.



IL SINDACO
Giacomo Aiazzi

